

COMUNE DI VIVARO ROMANO PROV. DI ROMA

COMUNE DI VIVARO ROMANO PROV. ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **destinazione dei Proventi e delle Sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della strada anno 2014. Art. 208 CDS..**

Numero **35** del **19.09.2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese settembre, alle ore 13.30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MEZZAROMA FRANCESCO	SINDACO	P
SFORZA BEATRICE	ASSESSORE	P
SFORZA MARIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n.03 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEZZAROMA Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Pasquale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere:

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell' Uff. Tecnico

Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**
Finanziario

Il Responsabile del Serv.

Dott.ssa Rita

D'ALESSANDRO

LA GIUNTA

Considerato che l'articolo 208, comma quarto del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, recante disposizioni per il nuovo codice della strada, definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto stesso;

Considerato che l'art. 25 c.1 lett. D) legge n. 120/2010 di modifica dell'art. 142 DLgs n. 286/1992 così recita:” I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Considerato che ai sensi delle modifiche apportate dalla legge 120/2010, una quota pari al 50% dei proventi per sanzioni per violazioni al codice della strada è destinata alle seguenti finalità:

- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Tenuto Conto che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada deve essere determinata annualmente con apposita deliberazione della giunta comunale;

Tenuto Conto che la parte entrata nel Bilancio di previsione prevede uno stanziamento iniziale di Euro 39 (trentanove/00) relativo al gettito presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada;

Considerato che risulta pertanto necessario determinare fin da ora la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2014 e determinare la quota da destinarsi alle finalità previste dall'art. 208 del codice della strada e s.m.i, per la loro iscrizione nel Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Che è intenzione di questa amministrazione destinare una parte di queste risorse al miglioramento della circolazione stradale, sicurezza pubblica, manutenzione stradale;

Vista la legge n. 191 del 23.12.2009;

Con voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e si intendono interamente riportate e trascritte;

Di approvare la destinazione della somma dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, stimate per l'esercizio finanziario in €. 39,00 (trentanove/00) come indicato in premessa:

3. Di disporre che nel Bilancio di Previsione 2014 trovi puntuale adempimento a quanto sopra deliberato;

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Delibera n. 35 del 19.09.2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT. MEZZAROMA Francesco

Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 22.09.2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, li 22.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, li 19.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale